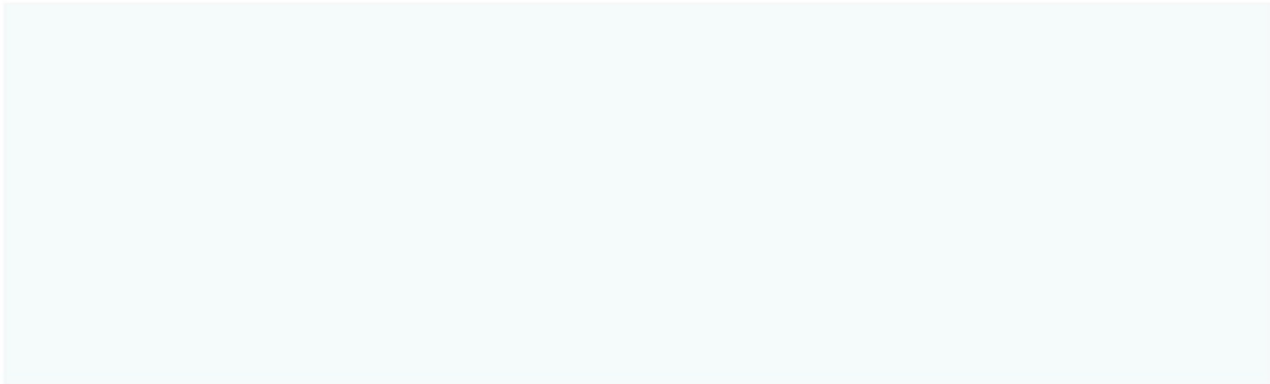




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 173 del Registro Generale dell'anno 2022, proposta

da



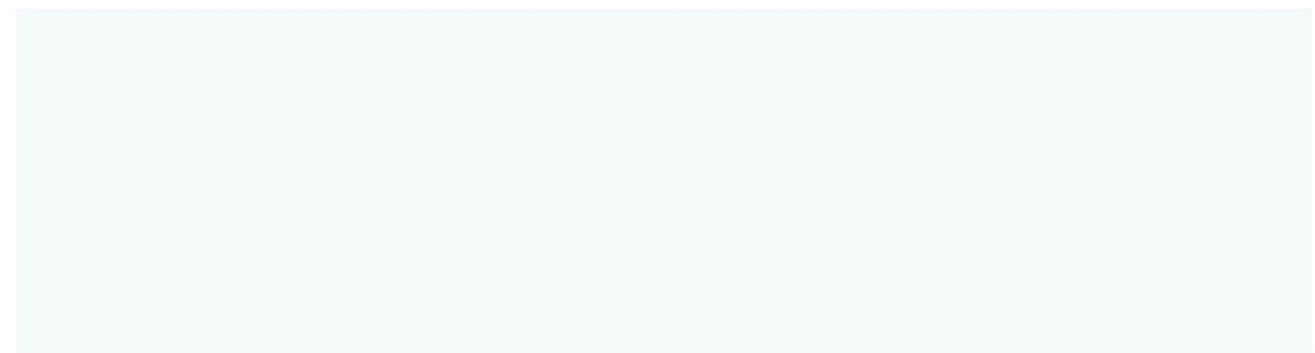
ricorrente

contro



resistente

e nei confronti di



per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 6469 del 9 giugno 2022, recante *“Disposizioni sulla monetizzazione integrale dell’energia gratuita, determinata a consuntivo per l’anno 2021 [...]”*;
- delle richieste di pagamento emesse dalla Regione Lombardia in data 17 giugno 2022;
- della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 3347 del 6 luglio 2020, avente ad oggetto *“Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche [...]”*;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 4850 del 7 giugno 2021, recante le disposizioni sulla monetizzazione dell’energia da fornire gratuitamente, per l’anno 2020;
- delle richieste di pagamento del 15 giugno 2021;

con i primi motivi aggiunti depositati l’11 ottobre 2023 e con i secondi motivi aggiunti del 13 ottobre 2023:

- della deliberazione di Giunta Regionale Lombardia 12 giugno 2023, n. 447, avente ad oggetto *“Disposizioni in merito alla monetizzazione dell’energia gratuita, determinata a consuntivo per l’anno 2022 [...]”*;
- della richiesta di pagamento prot. V1.2023.0041735 del 15 giugno 2023, trasmessa dalla Regione Lombardia, avente ad oggetto *“Monetizzazione energia gratuita (art. 31 l.r. 23/2019) – PODINI S.p.A. (produzione 2022)”*.

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Relatore, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in trattazione, integrato da motivi aggiunti, la società Podini S.p.A. (già Podini Holding S.p.A.), titolare di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal fiume Adda in località Groppello, nei Comuni di Cassano d’Adda (MI) e Fara Gera d’Adda (BG), a servizio dell’impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale lombarda, nonché dei relativi atti presupposti e conseguenti che hanno previsto l’applicazione nei confronti dei concessionari di grande derivazione idroelettrica dell’obbligo di



cedere gratuitamente alla Regione una quota annuale dell'energia da essi prodotta negli impianti oggetto di concessione, determinando il controvalore in euro di tale energia (c.d. monetizzazione), per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ciò in asserita applicazione della norma introdotta dal legislatore statale con l'art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che ha previsto un nuovo obbligo a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, imponendo agli stessi di cedere alla Regioni annualmente e gratuitamente una certa quota dell'energia da essi prodotta.

2. - Resiste in giudizio la Regione Lombardia, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 6469/2022, n. 3347/2020 e n. 4850/2021, che, in tesi, avrebbero dovuto essere impugnate nel termine perentorio decorrente dalla loro pubblicazione, stante la loro immediata lesività.

Nel merito conclude per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

3. - All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità delle deliberazioni e degli atti impugnati in quanto adottati in violazione dei principi di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e di stabilità dei regimi di sostegno sanciti dalle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE e dalle relative norme statali di recepimento. Secondo la ricorrente, la disciplina europea vincolerebbe gli Stati membri ad affidare all'iniziativa economica privata lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, in un contesto di mercato. In tale quadro, se i regimi di sostegno sono necessari al fine di spostare gradualmente la propensione agli investimenti dalle fonti convenzionali alle fonti rinnovabili, la stabilità di tali regimi di sostegno sarebbe altrettanto essenziale, poiché consente di mantenere la fiducia degli investitori e, di conseguenza, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati. In particolare, è richiamato l'art. 6 della direttiva 2018/2001, secondo cui *«Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno»*.

Il venir meno della stabilità della disciplina in materia di sostegni allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili inciderebbe inoltre sul legittimo affidamento maturato dagli operatori economici che hanno investito nel settore, come la ricorrente.

Ne deriverebbe la disapplicazione dell'art. 12, comma 1 -*quinquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 31 della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23, per il contrasto con il diritto europeo per i profili sopra esposti.

Sotto altro profilo, sempre nell'ambito del primo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità dei



provvedimenti impugnati quale conseguenza della illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-*quiquies* del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23, posto che il contrasto di tali norme con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo comporterebbe anche la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

5. - Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-*quiquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 31 della legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 23, per il contrasto di dette norme con gli articoli 3, 117, primo comma, Cost. e con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché con i principi generali di ragionevolezza e di legittimo affidamento.

Sotto un primo profilo, l'introduzione dell'obbligo di cedere alla Regione annualmente una quota dell'energia prodotta, se sommato alla lunga serie di altri oneri (nuovo canone c.d. binomio, versamento dei sovracanon BIM e dei sovracanon rivieraschi, l'applicazione dei meccanismi di compensazione sul prezzo dell'energia prevista dall'art. 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, come convertito dalla legge n. 25 del 2022), assumerebbe un peso rilevante, in grado di incidere sull'equilibrio economico-finanziario su cui si regge la gestione di una concessione idroelettrica e, in ultima istanza, sul bilancio economico del concessionario, imponendo condizioni economiche completamente differenti da quelle pattuite originariamente, senza che nel frattempo sia in alcun modo mutata la redditività delle medesime concessioni, in contrasto con il principio generale di tutela del legittimo affidamento.

Per le medesime ragioni, la previsione dell'obbligo di cessione gratuita di energia a carico dei concessionari idroelettrici comporterebbe anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

6. - Con un secondo gruppo di censure la ricorrente denuncia la illegittimità delle deliberazioni regionali impugnate anche nella parte in cui hanno proceduto alla quantificazione dell'energia oggetto di cessione gratuita. Segnatamente, le norme in questione sarebbero incompatibili con i principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità, ricavabili dall'art. 3 della Costituzione, per avere fissato l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica "*nella misura di 220 KWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione*", senza indicare su quali criteri si fonda una simile determinazione. Le stesse delibere regionali censurate sul punto non aggiungono altro, limitandosi a dare applicazione alle norme citate e a quantificare, denunciando una manifesta carenza di istruttoria. La determinazione di un onere così gravoso a carico dei concessionari, in assenza di qualsiasi elemento giustificativo, sarebbe quindi palesemente illegittima, ponendosi in aperto contrasto con i richiamati principi costituzionali, per aver imposto una misura fissa di energia da cedere gratuitamente, indipendentemente dall'effettiva produzione annuale dell'impianto (come



avrebbe sottolineato anche ARERA nella delibera 26 novembre 2019, n. 490, recante “*Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche*”).

Sul punto, la ricorrente sottolinea come l’illegittimità costituzionale può essere riferita anche alla sola disposizione di legge regionale, a cui la norma statale ha rimesso l’applicazione dell’obbligo. Le legge regionale lombarda, tuttavia, si sarebbe limitata a riprodurre pedissequamente il disposto della norma statale, quantificando l’onere di cessione gratuita nella misura massima ivi prevista, senza valutare le specificità territoriali e produttive del contesto lombardo nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Costituzione.

7. - Le censure fin qui esposte possono essere esaminate congiuntamente considerato che tutte sono rivolte a contestare l’obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una quota dell’energia prodotta con gli impianti in concessione, ovvero la quantificazione dell’energia da cedere.

I motivi sono infondati nel merito; il che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione regionale resistente.

8. - Le ragioni della infondatezza vanno ritrovate nell’ampia giurisprudenza di questo Tribunale superiore che in diverse e recenti occasioni ha esaminato le medesime questioni sollevate dalla ricorrente, dando loro soluzioni che sono state confermate anche all’esito del vaglio delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale giurisprudenza, non essendovi ragioni per discostarsene per la soluzione della controversia in trattazione.

8.1. - In primo luogo, occorre esaminare i diversi profili di (asserita) incompatibilità con il diritto europeo.

Con riguardo alla censura con cui è stata sostenuta la violazione delle norme europee in materia di stabilità dei regimi di sostegno, può immediatamente osservarsi come la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi nella interpretazione delle direttive 2009/28 e 2018/ 2001 (in specie con riferimento all’art. 6, comma 1, secondo cui «*Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno*») esclude che gli Stati membri, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, siano tenuti ad adottare regimi di sostegno. Sul punto quindi gli Stati mantengono un potere discrezionale, essendo liberi di adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno purché siano raggiunti gli obiettivi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, rispettando però il principio generale della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento. Tale principio impone una normativa che consenta agli interessati di conoscere la portata



degli obblighi che essa impone e dei diritti e obblighi loro imposti, per potervisi conformare. In particolare la tutela dell'affidamento è prevista per ogni operatore economico nei cui confronti un'autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative, mentre qualora un operatore economico prudente ed avveduto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato (Corte giustizia Unione Europea, 11 luglio 2019, C n. 180/18; 15 aprile 2021, in causa C-798/18).

8.2. - Nel caso di specie, non si tratta della modifica di un regime di incentivi, i quali restano assoggettati alla relativa disciplina, ma della modifica delle condizioni della concessione, giustificata dal prolungarsi del rapporto in attesa dell'assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica, la cui necessaria applicazione deriva proprio dai principi eurounitari. Come affermato dalla Cassazione con riguardo ai canoni aggiuntivi, ma con argomentazioni estensibili anche alla cessione gratuita, il principio di non discriminazione tra le imprese operanti nel mercato dell'energia elettrica e il divieto di interventi che incidano negativamente sulla sostenibilità economica dei progetti ammessi ai benefici per le fonti rinnovabili non possono essere riferiti agli ex concessionari che, scaduta la concessione, continuano a trarre un'utilità dall'impianto che avrebbero dovuto dismettere, e proprio tali principi giustificano l'imposizione di oneri aggiuntivi correlati ai benefici ottenuti dal concessionario uscente tramite la prosecuzione, anche se temporanea, della gestione della derivazione mediante l'impiego protratto di risorse naturali ed impianti già del tutto ammortizzati (Cassazione ordinanze n. 4331, 4340, n. 4341 del 2024; nonché ordinanza n. 15888 del 2024).

8.3. - In linea generale, e con riferimento sia alle diverse componenti (fissa e variabile) del canone concessorio sia all'obbligo di cessione gratuita dell'energia, la giurisprudenza di questo Tribunale superiore ha costantemente affermato che *“i rapporti di gestione di un servizio di interesse economico generale di lunga durata (come le concessioni di derivazione), sono sempre esposti alle novità normative sopravvenute nel corso del tempo”* (cfr. TSAP n. 203 del 2022, confermata da Cass., Sezioni unite n. 15888/2024; TSAP n. 133 del 2024). In particolare, la sentenza di questo Tribunale n. 203 del 2022, esaminando complessivamente la questione della cessione di energia gratuita, ha escluso la natura impositiva dell'obbligo e lo ha collocato nell'ambito del rapporto sinallagmatico, quale corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica; in particolare è stato affermato che la cessione costituisce una componente (facoltativa, dato il rinvio alla legge regionale) del corrispettivo della concessione di grande derivazione della risorsa idrica, legittima in quanto *“il fatto che l'attività di produzione dell'energia elettrica sia libera, non rende di per sé irragionevole una compartecipazione alla attività di produzione di energia elettrica, qualora la sua misura non trasmodi in un trattamento arbitrario ed eccessivo”* (TSAP n. 203 del 2022). La Cassazione ha escluso ogni violazione, da parte delle leggi regionali che hanno previsto l'obbligo di fornitura gratuita



dell'energia o la sua monetizzazione *“per tutti i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, a far data dall'annualità 2020, sia in regime ordinario di concessione, sia in regime di prosecuzione temporanea”*, sia dell'art. 117 Cost. sia della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., trattandosi di previsioni contenute in disposizioni di fonte legislativa (regionale) emessa, oltre che nell'ambito della potestà legislativa concorrente della Regione, in base alla previsione statale di cui al citato art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.

8.4. - Inoltre, la Cassazione ha ritenuto giustificato anche sotto il profilo della ragionevolezza l'obbligo di cessione e la sua eventuale monetizzazione imposti al produttore, in relazione all'utilizzo di un bene in concessione sottratto all'utilizzo collettivo, escludendo quindi ogni arbitrarietà di un trattamento differenziato rispetto agli altri operatori nonché di violazione della proporzionalità del corrispettivo. Tale giurisprudenza ha ritenuto giustificato l'obbligo della cessione gratuita, in quanto onere gravante sull'operatore economico a fronte di uno sfruttamento di un bene demaniale limitato quale è l'acqua, caratterizzato da finalità solidaristiche e perequative generali avulse da scopi indennitari correlati all'uso effettivo della derivazione idrica.

Ed è proprio questo che non solo esclude ogni arbitrarietà della previsione ma giustifica il trattamento differenziato, ove si tenga conto che la fornitura di energia non viene utilizzata dalla Amministrazione regionale per un proprio interesse di natura privata, ma viene destinata a servizi pubblici e determinate categorie di utenti. Le imprese del settore idroelettrico non sono semplici fornitori di servizi del tutto deresponsabilizzati rispetto al governo del settore, bensì sono soggetti di un complesso quadro regolatorio apprestato per assolvere ai compiti di interesse economico generale, le cui relazioni contrattuali sono conformate da precise esigenze superiori di carattere organizzatorio. Se pure l'attività di produzione e trasporto di energia prodotta da fonti rinnovabili non si configuri come un servizio pubblico, per il difetto dei connotati tipici di questo, la stessa è pur sempre annoverabile come una attività di interesse pubblico. Inoltre, il fatto che l'attività di produzione dell'energia elettrica sia libera non rende di per sé irragionevole, né in contrasto con gli articoli 41 e 42 della Costituzione, l'imposizione di una cessione gratuita di energia elettrica (su tutti i profili sopra esaminati si rinvia nuovamente alla sentenza TSAP n. 203 del 2022 e a Cass., Sezioni unite, n. 15888 del 2024, più volte citate).

8.5. - Analogamente non sussiste alcuna violazione del principio della concorrenza, essendo giustificati gli oneri dalla prosecuzione della concessione in attesa dell'assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica, come espressamente affermato dalle ordinanze delle Sezioni unite n. 4331, n. 4340, n. 4341 del 2024, con riguardo ai canoni aggiuntivi, ma estensibile anche alla cessione gratuita: proprio i principi di non discriminazione tra le imprese operanti nel mercato dell'energia elettrica ed il divieto di interventi che incidano negativamente sulla sostenibilità economica dei



progetti ammessi ai benefici per le fonti rinnovabili non possono essere riferiti ai concessionari che, pur scaduta la concessione, continuano a trarre un'utilità dall'impianto che avrebbero dovuto dismettere, giustificando quindi l'imposizione di oneri aggiuntivi correlati ai benefici ottenuti dal concessionario uscente tramite la prosecuzione, anche se temporanea, della gestione della derivazione mediante l'impiego protratto di risorse naturali ed impianti già del tutto ammortizzati.

9. - Quanto alle censure sollevate nei confronti della predeterminazione legislativa della misura annuale di energia da cedere gratuitamente alla Regione (fissato dall'art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'art. 31 della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23, in «220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione»), il criterio utilizzato (ossia il riferimento alla potenza nominale della concessione) non è manifestamente irrazionale né arbitrario, perché comunque esprime un parametro fondamentale della produttività dell'impianto; peraltro, proprio sul piano della effettiva produzione annuale di energia, la ricorrente nulla deduce o allega circa la reale incidenza della quota di energia da fornire gratuitamente sulla complessiva produzione annuale della società elettrica, rimanendo oscura quindi anche la concreta lesività della censura in esame.

10. Con i restanti motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, la società ricorrente contesta il calcolo effettuato dall'amministrazione regionale della quota di energia da cedere gratuitamente e degli importi relativi alla monetizzazione. Come accennato, la norma statale che ha introdotto tale obbligo (art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 79 del 1999) è stata recepita dalla Regione Lombardia con l'art. 31 della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23, che ha demandato alla Giunta regionale il compito di definire l'ammontare di energia elettrica da fornire gratuitamente alla Regione e la possibilità di disporre la monetizzazione dell'energia da fornire, secondo la metodologia di calcolo indicata dalla stessa disposizione regionale (in particolare al comma 7: «*In alternativa alla fornitura di energia di cui al comma 3, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire. In tal caso, la deliberazione di cui al precedente periodo definisce anche i contenuti di cui al [comma 3](#), lettere da b) ad h)*»; e al comma 8: «*In caso di monetizzazione ai sensi del [comma 7](#), i soggetti di cui al [comma 1](#) sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo basato sul controvalore in euro [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria secondo la seguente espressione: $Ce = [Vanno/Eanno] * E_{fornitura}$ dove: Ce = Controvalore energia [€]; Vanno = Valore dell'energia oraria immessa in rete [€] ottenuta come sommatoria del prodotto dell'energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh]; Eanno = Sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno]; E_{fornitura} = Quantità di energia da*



fornire gratuitamente nell'anno [kWh/anno]»).

Con successive deliberazioni della Giunta regionale, seguite dalle richieste di pagamento, sono stati determinati i singoli importi posti a carico della società ricorrenti per le annualità 2020, 2021 e 2022. Tutti gli predetti sono stati impugnati, dapprima col ricorso introduttivo e successivamente con i motivi aggiunti.

11. Ciò premesso, la ricorrente (con il quarto motivo proposto con i secondi motivi aggiunti) deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per erroneità dei presupposti, erronea valutazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, in quanto basati su dati errati. La ricorrente sottolinea, infatti, che dall'esame della documentazione trasmessa dall'amministrazione il 24 agosto 2023, nonché dalla curva di produzione fornita da Terna Spa, per l'impianto di Cassano, e da E.Distribuzione, per l'impianto di Fara, si evince che parte dei dati orari dell'energia elettrica immessa in rete nel 2022, sulla scorta dei quali la Regione ha effettuato il calcolo del controvalore in euro dell'energia oggetto di cessione gratuita, non corrisponde alla realtà. Ciò varrebbe in particolare per i dati relativi al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 giugno 2022 ed alla 25^ ora del giorno 30 ottobre 2022.

Di conseguenza, il valore complessivo annuale dell'energia immessa in rete nell'anno 2022 è diverso da quello restituito dai dati utilizzati dalla Regione. In particolare, mentre, secondo i dati utilizzati dalla Regione ai fini del calcolo della monetizzazione, il totale dell'energia oraria immessa in rete è pari a 26.606.153,67 kW/h (ripartiti in 25.002.577,67 kW/h per l'impianto "Rusca" di Cassano d'Adda e 1.603.576,00 kW/h per l'impianto di sfruttamento del DMV di Fara Gera d'Adda), in base ai dati di produzione dichiarati dalla società all'Agenzia delle Dogane il totale dell'energia oraria immessa in rete sarebbe pari a 24.063.399,77kW/h (ripartiti in 22.459.921,77 kW/h per l'impianto "Rusca" di Cassano d'Adda e 1.603.478,00 kW/h per l'impianto di sfruttamento del DMV di Fara Gera d'Adda).

Pertanto, secondo la ricorrente, per l'annualità 2022, l'errata quantificazione del totale dell'energia oraria immessa in rete ha inevitabilmente comportato l'erronea quantificazione della monetizzazione dell'energia gratuita.

12. Con il quinto motivo aggiunto, la ricorrente denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (sempre con riferimento alla monetizzazione calcolata per l'annualità 2022) sia per la violazione dell'art. 31, comma 8, della citata legge regionale n. 23 del 2019, oltre che per illogicità manifesta e difetto di istruttoria, sia – in via subordinata – per l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 31, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e dei principi costituzionali di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza.

La ricorrente premette che, nell'anno 2022, è stata assoggettata alla disciplina stabilita dall'art. 15-



bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in base alla quale (per effetto del c.d. meccanismo di compensazione a due vie) gli operatori che abbiano immesso energia in rete cedendola ad un prezzo di mercato superiore al c.d. prezzo di riferimento, possono trattenere soltanto un importo netto corrispondente a tale secondo prezzo; per la Zona Nord del Mercato, che include la Regione Lombardia, il prezzo di riferimento sarebbe stato pari – nel 2022 – a 58 euro per MWh. Secondo la ricorrente, pertanto, la Regione, nell'applicare la formula di calcolo del controvalore in euro dell'energia elettrica oggetto di cessione gratuita, avrebbe dovuto prendere in considerazione non il prezzo di mercato dell'energia immessa ma il prezzo di riferimento effettivamente riconosciuto alla Società per l'anno 2022; e, in particolare, il riferimento al “prezzo zonale orario [€/kWh]” (contenuto nella formula di calcolo disposta dall'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2019) avrebbe dovuto essere rappresentato da un prezzo corrispondente alla media ponderata dei prezzi che l'operatore si è visto effettivamente riconoscere per effetto dell'applicazione del citato art. 15-bis (per la quota di potenza prodotta dall'impianto “Rusca” di Cassano d'Adda) e della convenzione stipulata con il GSE (per la quota di potenza prodotta dall'impianto di Fara Gera d'Adda).

13. Con il sesto motivo aggiunto, la ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (ed in particolare, delle deliberazioni della Giunta regionale n. 4850 del 7 giugno 2021 e n. 6469 del 9 giugno 2022 e le richieste di pagamento concernenti le annualità 2020 e 2021) sia per la violazione dell'art. 31, comma 8, della l.r. Lombardia 23 del 2019, nonché per illogicità manifesta e difetto di istruttoria; sia, in via subordinata, per l'illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e dei principi costituzionali di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza; in particolare ribadisce, in relazione alla quota di produzione realizzata con l'impianto di sfruttamento del DMV di Fara Gera d'Adda (ovvero in relazione alla quota di 1.603.478,00 kW/h), che l'amministrazione erroneamente avrebbe calcolato la monetizzazione dell'energia gratuita applicando il prezzo zonale orario anziché il prezzo stabilito da apposita convenzione stipulata con il GSE nel 2016 e corrispondente alla tariffa omnicomprensiva di euro 155 Mw/h.

14. È fondato il quarto motivo, nella parte in cui la società Podini contesta la erroneità del calcolo effettuato dalla Regione in ordine alla monetizzazione della quota di energia oggetto dell'obbligo di cessione gratuita relativa al 2022.

14.1. Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, e non smentita dalle produzioni documentali della Regione, il dato relativo alla energia totale immessa in rete dalla società Podini nel corso del 2022 è significativamente inferiore a quello utilizzato dalla Regione per la determinazione della quota di energia da cedere ovvero per il calcolo del corrispondente valore



monetario: il primo è pari a 24.063.399,77 kW/h; il secondo corrisponde a 26.606.153,67 kW/h.

Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2019, il controvalore in euro dell'energia da cedere è determinato avendo come parametro la *«media dei prezzi zionali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria»*, è del tutto evidente che l'esatta determinazione della quantità di energia immessa in rete condiziona anche la determinazione del valore della media dei prezzi da applicare per il calcolo dell'importo da versare posto a carico di Podini.

Conseguentemente vanno annullati gli atti di determinazione e le richieste di pagamento relative all'annualità 2022; e la Regione Lombardia dovrà provvedere alla rideterminazione dell'importo sulla base della corretta rilevazione dei dati sull'energia totale immessa in rete dalla società ricorrente.

15. Sono infondati il quinto e il sesto motivo.

16. Con riguardo al quinto motivo, va osservato che la formula prescritta per la monetizzazione dall'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2019, si inserisce – come si è veduto sopra – in una disciplina che incide sul rapporto sinallagmatico tra amministrazione concedente e concessionario di grande derivazione per uso idroelettrico, introducendo (con la previsione dell'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una quota di energia prodotta) un ulteriore elemento del corrispettivo dovuto per lo sfruttamento della risorsa pubblica. Le norme speciali richiamate dalla Podini hanno invece una funzione e degli obiettivi del tutto differenti, mirando essenzialmente a calmierare i prezzi del mercato dell'energia (che il legislatore ha ritenuto eccessivamente elevati) attraverso il meccanismo compensativo descritto dall'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (secondo il comma 3: *«[...] il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):*

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zionali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi»; secondo il comma 4: *«Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la*



predetta differenza risulti negativa, il GSE congrua o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente»).

La tesi patrocinata dalla ricorrente comporterebbe la sostituzione del riferimento alla «*media dei prezzi zionali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria*» con il prezzo derivante dall'applicazione dell'art. 15-bis, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 4 del 2022; operazione che non trova alcuna giustificazione, considerato il differente campo di applicazione delle due normative e la diversità dei fini per cui è prevista la modalità di determinazione dei prezzi di cui al citato art. 15-bis.

15.2. Quanto alle ulteriori deduzioni in tema di illegittimità costituzionale della legge regionale, non si può che rinviare a quanto osservato ai punti precedenti, con riguardo alle medesime censure del ricorso introduttivo.

17. Sostanzialmente per le medesime ragioni è infondato anche il sesto motivo (con cui la ricorrente chiede che, in relazione alla quota di produzione realizzata dall'impianto di sfruttamento del DMV di Fara Gera d'Adda, la Regione Lombardia calcoli la monetizzazione dell'energia gratuita applicando il prezzo stabilito nella convenzione stipulata con il GSE nel 2016), trattandosi di norme che hanno scopi e finalità del tutto differenti tra loro, che non giustificano la soluzione invocata dalla ricorrente.

18. In conclusione, il ricorso (come integrato dai motivi aggiunti) va accolto esclusivamente nella parte in cui deduce (con il quarto motivo di cui ai secondi motivi aggiunti) l'illegittimità della determinazione del valore monetario della quota di energia oggetto dell'obbligo di cessione gratuita per l'anno 2022, secondo quanto precisato ai punti 14 e 14.1.

19. Le spese giudiziali vanno integralmente compensate tra le parti, considerata la complessità e la parziale novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0041735 del 15 giugno 2023, della Regione Lombardia, avente ad oggetto "*Monetizzazione energia gratuita (art. 31 l.r. 23/2019) – PODINI S.p.A. (produzione 2022)*".

Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 29 gennaio 2025.

Il Relatore

Giorgio Manca

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

